



PARERE MOTIVATO
n. 101 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione “Lucrezia”. Comune di Ormelle (TV).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Ormelle, per conto della ditta proprietaria Sig.ra Maria Teresa Zanchetta, con nota prot. n. 715 del 03/02/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 53644 del 11/02/2016 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per il il Piano di Lottizzazione "Lucrezia";

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.2278 del 26.02.16, acquisito al prot. reg. al n.79207 del 29.02.16 della Direzione Generale Archeologica Soprintendenza Archeologia del Veneto, che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in oggetto e alla nota del Segretariato Regionale MiBACT per il Veneto prot. n. 1057 del 18.1.2016, esaminata la documentazione allegata e ravvisato l'interesse prevalente di codesta Soprintendenza, si comunica quanto segue ai fini dell'espressione complessiva del parere.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

Relativamente all'ambito archeologico, nell'area interessata dalla lottizzazione in oggetto non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti *in itinere* ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

L'area interessata dalla lottizzazione in oggetto è a potenziale rischio archeologico, in quanto ricade in una delicata zona di cerniera tra le ipotizzate suddivisioni agrarie regolari di età romana note come centuriazioni Nord e Sud di Oderzo (Rigoni A. N. 1989, *Oderzo*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 186-194, in partic. figg. 163, 164). Le pur sporadiche attestazioni di frequentazione romana dell'area agli atti di questa Soprintendenza, del resto, confermano le caratteristiche di un abitato diffuso di tipo rurale.

In base a tali valutazioni, questa Soprintendenza ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione del suolo vengano effettuate con assistenza archeologica continuativa, a carico della committenza e sotto la direzione

scientifica di questo Ufficio. Si resta in attesa di conoscere, con congruo anticipo, il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e la data di inizio dei lavori.



- Parere n.5055 del 17.02.16, acquisito al prot. reg. al n.91197 del 7.03.16 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 63053 del 17.02.2016, (qui pervenuta in data 17-02-2016 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 4381 del 26-02-2016) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

La lottizzazione in oggetto insiste su un'area collocata ai margini dell'abitato della frazione di Roncadelle, in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 34 e SP 33; si tratta di uno spazio ad uso agricolo posto in corrispondenza dell'accesso alla frazione, ai margini dell'edificato esistente.

L'area si trova a distanze significative rispetto ai siti del territorio comunale di Ormelle interessato dalla presenza di due aree di pregio naturalistico, classificate dalla Rete Natura 2000, mentre la porzione più settentrionale dell'area stessa è ricompresa all'interno della fascia di tutela paesaggistica del Bidoggia, (art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs 42/2004).

L'intervento si sviluppa in attuazione della proposta di un accordo pubblico-privato approvato con Delibera Comunale n° 15 del 24 Giugno 2013.

L'area occupa una superficie complessiva di poco superiore ai 2 ettari, all'interno della quale saranno realizzati volumi residenziali per 13.500 mc e commerciali (poco meno di 7.000 mc).

L'intervento verrà circondato da una fascia di verde di dimensione variabile.

A parere di questa Soprintendenza la presente verifica di assoggettabilità si riferisce ad un Piano di Lottizzazione che se pur di considerevoli dimensioni, innesca relazioni e produce impatti che vanno valutati correttamente alla scala del *progetto architettonico* e non a quella del *piano territoriale*.

Con la nota n. 2278 26/02/2016 la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

“Relativamente all'ambito archeologico, nell'area interessata dalla lottizzazione in oggetto non sussistono provvedimenti di tutela né procedimenti in itinere ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

*L'area interessata dalla lottizzazione in oggetto è a potenziale rischio archeologico, in quanto ricade in una delicata zona di cerniera tra le ipotizzate suddivisioni agrarie regolari di età romana note come centuriazioni Nord e Sud di Oderzo (Rigoni A. N. 1989, Oderzo, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 186-194, in partic. figg. 163, 164). Le pur sporadiche attestazioni di frequentazione romana dell'area agli atti di questa Soprintendenza, del resto, confermano le caratteristiche di un abitato diffuso di tipo rurale.*

In base a tali valutazioni, questa Soprintendenza ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione del suolo vengano effettuate con assistenza archeologica continuativa, a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questo Ufficio. Si resta in attesa di conoscere, con congruo anticipo, il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica e la data di inizio dei lavori”.

In base a quanto sopra esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre il Piano di Lottizzazione in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.



- Parere n.31937 del 17.03.16 assunta al prot. reg. al n.107284 del 17.03.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 63053 a noi pervenuto in data 18.02.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

Unitamente al parere favorevole, si ritiene utile e doveroso fornire alcune indicazioni di carattere generale sui criteri di pianificazione urbana e territoriale che possono avere delle ricadute significative sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini.

Si invita pertanto a tenere conto della "componente salute" nella attuazione del Piano degli Interventi.

Una buona pianificazione urbana è alla base della costruzione di un XXI secolo "sano".

Lo ha affermato l'Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota diffusa in occasione del World Health Day 2010.

Gli ambienti urbani possono nascondere problemi sanitari legati all'inquinamento, agli stili di vita non corretti, agli incidenti stradali e alle malattie infettive. Nonostante ciò, i centri urbani possono rappresentare un'opportunità. Tenere conto delle ricadute sulla salute delle scelte progettuali modifica le opportunità di salute e di benessere delle persone che ci vivono.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, con alcuni documenti a partire dal 2004, ha prospettato la possibilità di ridurre in modo sostanziale, le malattie croniche e gli incidenti.

Una città sana offre e costruisce ambienti fisici che contribuiscono alla salute, allo svago e al benessere, alla sicurezza, all'interazione sociale, alla mobilità facile. Di qui il richiamo forte costante dell'OMS perché le autorità sorvegliano i processi di pianificazione e gestione delle città e dei quartieri.



Oggi, quindi, il nostro contributo come Dipartimento di Prevenzione consiste nel dare le indicazioni affinché l'utilizzo del territorio dia la possibilità non solo di allontanare dagli insediamenti umani gli agenti (chimici, fisici, biologici) causa di malattie, ma anche di dare indicazioni capaci di consentire e promuovere il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo.

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti, in gran parte già seguiti nell'attenta progettazione, che si invita a considerare nella progettazione di un ambiente urbano che tenga conto anche della componente salute nelle scelte di pianificazione.

Rete viaria

Con l'obiettivo di garantire e migliorare la sicurezza della strada per l'utenza debole (ciclisti, pedoni, bambini, anziani, persone con disabilità) separando per quanto possibile il traffico di attraversamento dei centri abitati dal traffico locale/residenziale e con l'obiettivo di favorire una vita di relazioni sociali nelle strade di quartiere rendendo compatibile la rete viaria i percorsi e le zone ciclo pedonali, si invita a:

- organizzare il sistema stradale in modo da favorire gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico,
- prevedere strade a velocità controllata e i relativi accorgimenti costruttivi,
- progettare la rete viaria con particolare attenzione a sicurezza, fruibilità, accessibilità,
- connotare la rete viaria all'interno del piano di lottizzazione per indurre le auto a procedere lentamente riducendo la carreggiata a favore dei marciapiedi, frequenti attraversamenti ciclo pedonali, alberature,
- realizzare il piano di calpestio degli attraversamenti pedonali ad una quota superiore del piano viario di circa 1-3-5 cm., raccordato con quello dei marciapiedi e della carreggiata stradale con materiali che li rendano visibili di giorno e di notte, anche nelle avverse condizioni meteorologiche,
- realizzare la segnaletica stradale orizzontale con materiali che la renda visibile di giorno e di notte anche nelle avverse condizioni meteorologiche.

Parcheggi

Con l'obiettivo di assicurare la sicurezza pedonale nei parcheggi:

- curare la pavimentazione dei posti auto realizzandola con materiali del tipo permeabile (grigliati a verde) per un migliore impatto ambientale e microclimatico dell'area prevedendo anche la piantumazione di flora arbustiva etc.
- prevedere attraversamenti pedonali sicuri.

**Rete ciclabile**

Con l'obiettivo generale di promuovere la mobilità ciclabile favorendo lo sviluppo di una rete ciclabile indipendente dalla viabilità ordinaria di tipo motorizzato, garantendo la sicurezza e la gradevolezza dei percorsi creando una reale concorrenzialità tra percorso ciclabile e percorso viario auto veicolare:

- progettare la rete ciclabile separata dal piano viario da un'adeguata barriera, possibilmente avente un'altezza tale, che, oltre ad evitare l'invasione da parte degli autoveicoli, impedisca ai pedoni ed ai ciclisti di invadere o attraversare la sede carrabile in maniera inopportuna,
- curare la progettazione con particolare riferimento a verde, manufatti, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione, visibilità per rendere la rete ciclabile sicura,
- prevedere la ricucitura dei percorsi ciclabili di collegamento con i principali centri di interesse (scuole, uffici, negozi, aree artigianali) e con le aree residenziali,
- progettare intersezioni in sicurezza con la viabilità principale,
- prevedere aree di sosta e parcheggio bici,
- prevedere la percorrenza integrata con le aree verdi.

Rete pedonale

Con l'obiettivo di promuovere la mobilità pedonale, garantendone l'accessibilità, la sicurezza, gradevolezza, e comodità dei percorsi anche per le persone deboli (bambini, anziani, disabili):

- prevedere la continuità di percorsi comodi, sicuri in particolare negli ambiti di riqualificazione urbana e nei nuovi insediamenti,
- curare la progettazione dei percorsi (larghezze, dislivelli, materiali, segnaletica, illuminazione...) prestando particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche (pendenze limitate, differenziazione materiali, semafori sonori...),
- prevedere lungo i percorsi aree di sosta attrezzate (panche, cestini, verde...) per le diverse tipologie di utenza,
- limitare le intersezioni con il traffico automobilistico e ciclabile,
- prevedere che i tracciati siano in continuità con quelli esistenti e garantirne complessivamente interconnessione e continuità,
- progettare percorsi sicuri, illuminati, integrati con gli spazi verdi e i principali servizi assicurando la socializzazione, la qualità ambientale e la gradevolezza.



- Parere n.30839 del 25.03.16 assunto al prot. reg. al n.134802 del 6.04.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs nota Prot. n.63053 del 17/02/2016, esaminata la documentazione fornita, si evidenziano di seguito gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano.

Per quanto riguarda la matrice acqua nel Rapporto Ambientale Preliminare viene brevemente accennato come l'area oggetto dell'intervento ricada nell'estesa fascia delle risorgive che interessa tutto il territorio provinciale.

Viene anche riportato che nelle immediate vicinanze scorre, a monte il Canale Bidoggia e, ad est, il Canale Grassaga che del Canale Bidoggia è una derivazione. Entrambi i corsi d'acqua sono classificati come d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. 152/2006 ed in tal senso devono essere oggetto di particolare attenzione al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti.

Gli interventi oggetto della richiesta di valutazione non interessano direttamente i corsi d'acqua citati ma la rete idrografica minore che tuttavia afferrisce direttamente a questi corsi d'acqua, nel breve volgere di qualche centinaio di metri. Desta quindi preoccupazione che venga proposto un nuovo insediamento di dimensioni ragguardevoli in un'area priva di rete fognaria e priva di un piano certo di estensione della rete stessa ed, inoltre, demandando a successivi approfondimenti



la descrizione delle soluzioni che si intendono adottare per raccogliere ed, in qualche modo, trattare le acque reflue prodotte.

Similarmente nel progetto si propone che le acque meteoriche e quindi, anche le acque di dilavamento dei piazzali, siano raccolte in una vasca di laminazione o direttamente inviate nel canale tramite stramazzo, senza che sia previsto alcun tipo di trattamento preliminare.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 3.1 (pag. 12 "Sistema Fisico - Suolo e sottosuolo") non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e trascurava totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel capitolo 6 (pag. 34 "Effetti sull'ambiente"), per la componente ambientale "Suolo", si evidenzia che l'impatto dell'intervento viene valutato solo sotto l'aspetto geologico ed idrogeologico inerente all'idoneità edificatoria, mentre l'effetto del consumo di suolo viene dato per scontato e non adeguatamente considerato; si afferma inoltre che essendo l'area ad uso agricolo ma non destinata a vigneto, risulta avere una scarsa valenza economica. Si deve invece evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Si vuole inoltre sottolineare come nel paragrafo 6.2 (pag. 40 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni") non si prevedano adeguate misure di compensazione degli effetti legati all'aumento della superficie impermeabilizzata.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Tenuto conto quindi che il Piano prevede la trasformazione di circa 20.500 mq di superficie fondiaria che risulterà impermeabilizzata per il 35%, come riportato nel capitolo 6 (pag. 34 "Effetti sull'ambiente") per la componente ambientale "Acque", e che dopo la realizzazione del progetto "la superficie impermeabile è aumentata rispetto a quella relativa alla configurazione attuale" come risulta dalla Valutazione di Compatibilità idraulica (presente tra gli allegati) a pag 20, si rileva che l'intervento non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per tale motivo si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del



suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Infine, per quanto riguarda la matrice rifiuti, si sottolinea che, come presupposto di ogni pianificazione, andrebbe considerato che ogni nuovo intervento o insediamento nel territorio determina un aumento della produzione dei rifiuti.

Gli indirizzi comunitari definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale.

Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 46/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Lottizzazione "Lucrezia", nel Comune di Ormelle (TV).

Pratica n. 3206

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Damiano Solati, trasmesso dal Comune di Ormelle e acquisito al prot. reg. con n. 53644 del 11/02/2016;

PRESO ATTO che l'area occupa una superficie complessiva di poco superiore ai 2 ettari, all'interno della quale saranno realizzati volumi residenziali (13.500 mc, nell'area più orientale) e commerciali (poco meno di 7.000 mc, nella zona prospiciente la S.P. 34);

PRESO ATTO che nello studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza è segnalato che



l'intervento ripristinerà spazi ed elementi funzionali alla presenza delle specie anche secondo quanto prescritto dal vigente PAT;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B02.01.01 - Reimpianto forestale di specie autoctone", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che nello studio non risultano indicate coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Columba palumbus*, *Corvus cornix*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pica pica*, *Podarcis muralis*, *Sturnus vulgaris*, *Turdus merula*;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Myotis daubentonii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione "Lucrezia", nel Comune di Ormelle (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Myotis daubentonii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (in accordo con quanto indicato nello studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza è segnalato che l'intervento ripristinerà spazi ed elementi funzionali alla presenza delle specie anche secondo quanto prescritto dal vigente PAT);
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Ormelle, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 46/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 20 aprile 2016, che evidenzia come il Piano di Lottizzazione "PDL Lucrezia" in Comune di Ormelle, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione "PDL Lucrezia" in Comune di Ormelle in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.12 pagine.